



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Area Amministrativa
Ufficio Segreteria Generale

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con Deliberazione consiliare: n. 123 del 4.10.1988 – modificato: C.C. 80 del 13.07.2000 - n. 44 del 19/10/2010 – C.C. 18 del 19/04/2017 – C.C. 56 19/12/2017 – C.C. 25 del 27/06/2019 – C.C. 29 del 20/04/2022

I N D I C E

Capo I Disposizioni generali

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Durata in carica
- Art. 3 La sede delle adunanze

Capo II Il Presidente del Consiglio comunale

- Art. 4 Il Presidente del Consiglio comunale
- Art. 5 Compiti e poteri del Presidente
- Art. 6 I Vicepresidenti
- Art. 7 Mozione di sfiducia

Capo III I Gruppi consiliari

- Art. 8 Costituzione
- Art. 9 Conferenza dei Capi gruppo

Capo IV I Consiglieri Comunali

- Art. 10 Riserva di legge
- Art. 11 Diritti dei Consiglieri
- Art. 12 Attività ispettiva – interrogazioni – interpellanze – mozioni – ordini del giorno
- Art. 13 Interrogazioni a risposta immediata (Question time)
- Art. 14 Richiesta di convocazione del Consiglio
- Art. 15 Diritto d'informazione, di accesso agli atti amministrativi, rilascio copia di atti

Capo V Esercizio del mandato elettivo

- Art. 16 Diritto di esercizio del mandato elettivo
- Art. 17 Partecipazione alle adunanze
- Art. 18 Astensione obbligatoria

Capo VI Convocazione Consiglio Comunale

- Art. 19 Competenza
- Art. 20 Avviso di convocazione
- Art. 21 Ordine del giorno
- Art. 22 Avviso di convocazione : consegna e termini
- Art. 23 Ordine del giorno – pubblicazione e diffusione
- Art. 24 Deposito agli atti

- Art. 25 Adunanze di prima convocazione
- Art. 26 Adunanze di seconda convocazione
- Art. 27 Partecipazione degli Assessori

Capo VII Pubblicità e disciplina delle adunanze

- Art. 28 Adunanze pubbliche
- Art. 29 Adunanze segrete
- Art. 30 Adunanze “aperte”
- Art. 31 Ordine della discussione
- Art. 32 Comportamento del pubblico
- Art. 33 Ammissione di funzionari e consulenti in aula
- Art. 34 Riprese audiovisive del Consiglio comunale

Capo VIII Ordine dei lavori

- Art. 35 Ordine di trattazione degli argomenti
- Art. 36 Discussione –norme generali
- Art. 37 Questione pregiudiziale o sospensiva
- Art. 38 Termine dell’adunanza

Capo IX Partecipazione del Segretario Comunale – il verbale

- Art. 39 La partecipazione del Segretario all’adunanza
- Art. 40 Il verbale dell’adunanza

Capo X Le deliberazioni

- Art. 41 Forma e contenuti
- Art. 42 Modalità di voto
- Art. 43 Votazione per articoli
- Art. 44 Votazioni in forma palese
- Art. 45 Votazione per appello nominale
- Art. 46 Votazioni segrete
- Art. 47 Esito delle votazioni

Capo XI Procedimenti particolari

- Art. 48 Mozione di sfiducia
- Art. 49 Surrogazione e supplenza dei Consiglieri

Capo XII Norme finali

- Art. 50 Abrogazione di norme - esecutività
- Art. 51 Rinvio
- Art. 52 Diffusione
- Art. 53 Svolgimento delle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari in modalità telematica

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il Consiglio comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i suoi lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto dei principi stabiliti dal vigente Statuto Comunale e dalle norme previste dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" di seguito T.U.E.L. , e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 – Durata in carica

1. Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica per un periodo di cinque anni, salvo scioglimento anticipato, sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art. 3 – Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio comunale si svolgono di norma presso la sala Consiliare all'uopo individuata . Esse possono svolgersi in luoghi diversi, purché nell'ambito del territorio comunale, in relazione a specifiche esigenze e previa comunicazione alla Prefettura.

CAPO II

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 4 – Il Presidente del Consiglio comunale

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 21 dello Statuto Comunale, il Consiglio nella prima adunanza convocata dal Sindaco e presieduta dal consigliere anziano (il consigliere che ha la maggior cifra individuale), e dopo la convalida degli eletti, procede alla elezione del Presidente.

2. Avvenuta l'elezione, il Presidente assume immediatamente le sue funzioni.

Art. 5 – Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta, convoca, presiede e dirige i lavori e le attività del Consiglio comunale, esercitando le sue attribuzioni con imparzialità ed equità.
2. Il Presidente assicura il buon andamento dei lavori del Consiglio Comunale facendo osservare il Regolamento.
3. Il Presidente del Consiglio:
 - provvede alla redazione dell'ordine del giorno della seduta;
 - assicura una adeguata a preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
 - pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;
 - all'inizio della seduta, concluse le formalità preliminari, è facoltà del Presidente concedere la parola ai Consiglieri che ne facciano richiesta, per comunicazioni senza successivo dibattito,
 - dirige e modera le discussioni, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;
 - stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;
 - provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea e mantiene l'ordine nella sala consiliare, avvalendosi del personale di polizia locale;
 - ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o chiudere la seduta facendone prendere nota nel verbale;
 - ha facoltà di invitare, per un'audizione in Consiglio, quando lo ritiene opportuno, soggetti utili a fornire indicazioni con riguardo a specifici argomenti iscritti all'ordine del giorno;
 - prende atto delle giustificazioni delle assenze dei consiglieri alle sedute del Consiglio e, se del caso, propone al Consiglio l'adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori.
4. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con il Sindaco, gli Assessori, il Collegio dei Revisori dei Conti, le istituzioni e altri organismi ai quali il comune partecipa.
5. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente è coadiuvato dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 6 – I Vicepresidenti

1. Dopo l'avvenuta elezione del Presidente, nella stessa seduta vengono eletti i due Vicepresidenti. Questi con il Presidente compongono l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.
2. Almeno un membro dell'ufficio di Presidenza deve essere espressione dei gruppi consiliari di minoranza, così come previsto dallo Statuto Comunale.
3. L'elezione dei due Vicepresidenti avviene a scrutinio segreto con votazione limitata a un solo nominativo. Sono eletti i due consiglieri (uno di maggioranza e uno di minoranza) che hanno ricevuto più voti.
4. E' primo Vicepresidente colui che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità viene nominato il più giovane di età.
5. I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in tutte le sue funzioni, compresa la convocazione e presidenza del Consiglio comunale, in caso di assenza o di impedimento temporaneo o di momentanea assenza nel corso delle adunanze.

Art. 7 – Mozione di sfiducia

1. Nel caso in cui il Presidente del Consiglio si renda protagonista di comportamenti incompatibili con il ruolo *super partes* che deve rivestire all'interno dell'assemblea consiliare, può essere revocato su proposta motivata e sottoscritta da un terzo dei consiglieri assegnati, approvata con voto palese di due terzi dei consiglieri.

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 8 – Costituzione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista presentata alle elezioni, formano un gruppo consiliare.
2. Il Consigliere eletto, quale candidato Sindaco di una coalizione di liste presentate alle elezioni, può formare un gruppo consiliare "indipendente".
3. Della costituzione dei gruppi consiliari ne viene data comunicazione nella prima seduta del Consiglio comunale. Nella stessa adunanza i singoli gruppi devono comunicare il nome del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo il

Consigliere “anziano”, ossia colui che abbia riportato il maggior numero di voti del gruppo individuato secondo la legge.

4. Il Consigliere che intende uscire dal proprio gruppo consiliare deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo cui intende aderire o esprimendo espressamente la volontà di rimanere indipendente.

5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare come, ad esempio, la rappresentanza nelle commissioni consiliari e Conferenze dei Capi gruppo. Qualora due o più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono o un nuovo gruppo o il gruppo misto che designa il relativo Capogruppo. Della costituzione del gruppo deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio comunale.

6. Ai capi gruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere trasmesso dal Segretario comunale l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta comunale.

Art. 9 – Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio, necessaria per definire la programmazione e a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio comunale. Ai suoi componenti non spetta alcun gettone di presenza.

2. La Conferenza dei Capi gruppo è convocata dal Presidente mediante e-mail almeno 5 giorni prima, conteggiando anche i giorni festivi. In casi urgenti e improrogabili si può procedere alla sua convocazione almeno 24 ore prima.

3. Della riunione dei Capigruppo viene redatto apposito verbale a cura del Presidente del Consiglio comunale.

CAPO IV

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 10 – Riserva di legge

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge e così sono regolati

dalla legge e dallo statuto l'inizio e la cessazione del mandato elettivo (entrata in carica, dimissioni, decadenza, rimozione, sospensione e sostituzione).

Art. 11 - Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge (T.U.E.L. e successive modifiche) e dallo Statuto Comunale.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e sottoscritta dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio, il quale la trasmette al Sindaco per la valutazione da parte della Giunta, previa istruttoria del Responsabile d'Area. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente comunica al Consigliere proponente le motivazioni per cui la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza al Sindaco ed ai Capigruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.
4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al Presidente del Consiglio comunale, entro 48 ore precedenti l'adunanza, onde permettere l'emissione dei pareri da parte dei Funzionari preposti all'argomento.
6. Ciascun Consigliere può modificare o ritirare gli emendamenti fino al momento in cui la discussione è chiusa.
7. Possono essere presentati emendamenti, in forma scritta al Presidente del Consiglio, nel corso della seduta, solo nel caso in cui non abbiano ricadute sul bilancio e necessitino quindi di parere contabile da parte del Responsabile Area Finanziaria.
8. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente al Sindaco per conoscenza ed al Segretario comunale che ne cura, con procedura d'urgenza, l'istruttoria. Per emendamenti che modificano la proposta di deliberazione, per le modifiche alle proposte di emendamento e per quelle presentate nel corso dell'adunanza, il

Segretario Comunale, su richiesta del Presidente del Consiglio, esprime preventivo parere di legittimità.

9. Per acquisire i necessari elementi di valutazione, su esplicita richiesta del Segretario Comunale, il Presidente del Consiglio comunale rinvia l'ulteriore trattazione della proposta di deliberazione dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Art. 12 – Attività ispettiva – interrogazioni – interpellanze - mozioni - ordini del giorno

1. I Consiglieri nell'esercizio dell'attività e del sindacato ispettivo di cui al secondo comma dell'art. 44 del D. Lgs. n. 267/2000, hanno diritto di presentare al Presidente del Consiglio comunale interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

2. L'interrogazione ha per oggetto un fatto determinato e consiste in una domanda scritta o verbale rivolta, tramite il Presidente del Consiglio, al Sindaco ed alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato.

3. L'interpellanza ha per oggetto motivi, criteri ed intendimenti e consiste in una domanda scritta fatta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattate determinate questioni.

4. La mozione ha per oggetto una proposta e consiste in una proposta scritta tendente a provocare un dibattito sulla condotta o sull'azione del Sindaco e della Giunta Comunale od una votazione su determinati argomenti.

Ciascun Consigliere, per motivate necessità, può presentare direttamente in aula una mozione urgente - con domanda scritta da inoltrare al Presidente prima dell'inizio della seduta, motivandone formalmente la necessità. Allo stesso spetta il compito di ammettere o meno la mozione.

5. L'ordine del giorno

Ogni Consigliere può proporre al Presidente che il Consiglio comunale si pronunci su l'ordine del giorno. Consiste in una proposta scritta, sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale e diretta a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento riservato dalla legge alla sua competenza che si conclude con una risoluzione su di esso. Per i termini di presentazione, si fa riferimento a quanto previsto per le mozioni ordinarie.

Nelle adunanze di discussione del bilancio preventivo, del rendiconto consuntivo, del piano di governo del territorio e dell'approvazione delle linee programmatiche di mandato, non vengono inseriti tra gli argomenti le interrogazioni, i pronunciamenti su ordini del giorno e le mozioni.

7. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni devono essere presentate per scritto al Presidente, mediante deposito presso la Segreteria Generale dopo la registrazione dell'ufficio protocollo generale del Comune e sottoscritte dal Consigliere proponente, entro la data di svolgimento della Conferenza dei Capogruppo convocata per la predisposizione dell'o.d.g. del Consiglio. Le stesse sono iscritte in coda all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio convocata dopo la loro presentazione.

Art. 13 – Interrogazioni a risposta immediata (*Question time*)

1. Il presente articolo non vincola la conferenza dei capigruppo, la quale può non adottare la formula del question time ed inserire qualsiasi interrogazione all'o.d.g. del consiglio.

2. Allo scadere dell'ora prevista per la seduta di prima convocazione, ancorché in mancanza del numero legale, il Presidente mette a disposizione di ogni singolo gruppo consiliare 10 (dieci) minuti per l'illustrazione di interpellanze ed interrogazioni al Sindaco ed ai membri della Giunta Comunale. Tali interpellanze ed interrogazioni dovranno essere formulate per iscritto. Le stesse non dovranno contenere richieste di dati e documenti, che qualsiasi Consigliere può richiedere direttamente agli uffici comunali.

3. Nell'arco dei predetti 10 (dieci) minuti è possibile presentare interrogazioni verbali urgenti su fatti gravi, alle quali potrà essere data risposta immediata e comunque in tempi brevi.

4. Le interrogazioni di cui al comma precedente debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un solo argomento. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Sindaco questi può invitare a rispondere un'Assessore componente la Giunta Comunale. Negli altri casi, il Presidente del Consiglio Comunale invita a rispondere l'Assessore comunale competente per la materia sulle quali verta l'interrogazione presentata.

5. Alle interrogazioni presentate rispondono il Sindaco o l'Assessore competente, che dovranno dare risposta scritta al gruppo consiliare che ha presentato l'interrogazione da inviarsi entro 30 giorni, completa eventualmente di informazioni non fornite durante la risposta orale immediata.

6. L'interrogante o altro consigliere del medesimo gruppo potrà dichiararsi soddisfatto o meno, della risposta fornita.
7. Durante il Question Time non è previsto né consentito il dibattito.
8. Le interrogazioni a cui è stata data risposta non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.
9. Il tempo massimo per il question time è fissato in 75 (settantacinque) minuti.

Art. 14 - Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Presidente del Consiglio, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.

.

Art. 15 - Diritto d'informazione, di accesso agli atti amministrativi, rilascio copia di atti.

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune che hanno effettuato le istruttorie ed adottato gli eventuali provvedimenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato elettivo.
2. I Consiglieri comunali, hanno diritto al rilascio di copia di ogni documento amministrativo utile all'espletamento del proprio mandato. Delle informazioni acquisite i Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3. La richiesta di copie di atti e documenti è ricevuta dall'ufficio preposto su apposito modulo, in modalità cartacea o digitale, sul quale il Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto e gli elementi che consentano l'identificazione dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta.
4. Le copie vengono rilasciate in carta libera e gratuitamente.

CAPO V
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 16 - Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dal D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai Consiglieri comunali è dovuto il gettone di presenza per l'effettiva partecipazione a ciascuna seduta del Consiglio comunale.
3. Il gettone di presenza è dovuto ai Consiglieri comunali, nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari formalmente istituite.
4. I gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri comunali e previsti dai precedenti commi 2 e 3, sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata.
5. L'entità del gettone di presenza è determinata dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Art. 17 - Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza, il Consigliere può giustificarsi, mediante motivata comunicazione scritta o verbale, inviata al Presidente, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione scritta fatta al Consiglio tramite il Capogruppo al quale appartiene il Consigliere assente.
3. Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.
4. La decadenza dall'incarico per assenze ingiustificate è regolamentata dall'art. 19 dello Statuto Comunale.
5. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario comunale perché sia presa nota a verbale.

Art. 18 - Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco e i Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o di parenti o affini sino al quarto grado.
3. Qualora tale correlazione sussista, i consiglieri in dichiarato conflitto d'interessi devono astenersi dal prendere parte anche alla votazione finale dello strumento urbanistico.
4. I Consiglieri obbligati ad astenersi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

CAPO VI

CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Art. 19 – Competenza

1. Il Presidente per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
2. La convocazione del Consiglio comunale è effettuata dal Presidente del Consiglio comunale.
3. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione viene disposta dal Vice-Presidente.
4. In conformità a quanto dispone l'art. 40, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni deve essere convocata dal Sindaco eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

5. Le convocazioni, salvo i casi d'urgenza, debbono essere precedute da una riunione dei Capigruppo che discutono con il Presidente del Consiglio , la data e l'ordine del giorno della seduta.

Art. 20 - Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
2. L'avviso di convocazione, firmato dal Presidente del Consiglio Comunale, deve prevedere anche la seconda convocazione e l'ordine del giorno.
3. Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

Art. 21 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente, al Sindaco ed ai Consiglieri comunali, con la collaborazione del Segretario Generale.
3. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con chiarezza l'oggetto.
4. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "*seduta segreta*", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 29. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

Art. 22 – Avviso di convocazione: consegna e termini

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere trasmesso ai Consiglieri mediante l'utilizzo di Posta Elettronica (mail) istituzionale.

2. L'avviso di convocazione per le adunanze del Consiglio deve essere trasmesso ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.
3. Per le adunanze convocate d'urgenza l'avviso deve essere trasmesso almeno ventiquattro ore prima dell'ora stabilita per la riunione.
4. Nel caso in cui, dopo la trasmissione degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti sopravvenuti, occorre trasmettere avviso tramite mail che deve pervenire ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
5. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma 4 e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma 5 possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza al momento in cui questo è stato deciso, tramite mail.

Art. 23 - Ordine del giorno: pubblicazione e diffusione.

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie, straordinarie e di urgenza è pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune, nonchè attraverso l'affissione di pubblici manifesti.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune almeno 24 ore prima della riunione.

Art. 24 - Deposito degli atti

1. Le proposte di delibere e gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria Generale, contestualmente alla convocazione del Consiglio. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento degli uffici comunali.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, corredata da tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. La proposta deve essere completa dei pareri, di cui all'art. 49 del

D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica espressa dal responsabile dell'Area interessata e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal responsabile dell'Area finanziaria in ordine alla regolarità contabile. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o, comunque, direttamente attinenti alle proposte depositate.

4. All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

5. La documentazione illustrativa di cui al punto 1, sarà trasmessa via mail ai Consiglieri contemporaneamente alla convocazione del Consiglio.

Art. 25 – Adunanze di prima convocazione

1. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Entro 15 minuti dall'ora indicata nella convocazione o al termine del question time, il Segretario Comunale accerta il numero dei presenti mediante appello nominale, i cui risultati sono annotati a verbale.

2. Per lo svolgimento della seduta è necessario raggiungere la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, escludendo dal conteggio il Sindaco.

3. Ove il numero legale non venga raggiunto, il Presidente dichiara deserta la seduta e la rinvia alla data prevista per la seconda convocazione.

4. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal secondo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, effettua e dispone la ripetizione dell'appello.

5. Quando, in seguito a convocazione del Consiglio, non possa farsi luogo a deliberazioni per mancanza del numero legale, sia all'inizio che nel corso della seduta consiliare, ne è steso verbale nel quale si deve indicare il numero degli intervenuti.

Art. 26 - Adunanze di seconda convocazione

1. E' adunanza di seconda convocazione quella che tratta un oggetto iscritto all'ordine del giorno già inserito in altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2. Le adunanze di seconda convocazione, sono valide purché intervenga almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tale fine il Sindaco.
3. Trascorsi 15 (quindici) minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
4. All'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione non possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta.

Art. 27 - Partecipazione degli Assessori

1. Gli Assessori partecipano alle adunanze del Consiglio comunale per effettuare relazioni, per dare chiarimenti e notizie sugli argomenti all'ordine del giorno. Essi non hanno diritto di voto.
2. La loro partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

CAPO VII

PUBBLICITA' E DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 28 - Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 29.
2. Chiunque, senza creare intralcio ai lavori, può assistere alle adunanze del Consiglio comunale nell'apposito settore dedicato al pubblico.

Art. 29 - Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri ad astenersi da ulteriori valutazioni. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, i componenti del Consiglio, il Segretario comunale, nonché i componenti della Giunta comunale e l'addetto alla verbalizzazione, tutti vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 30 - Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano particolari condizioni o quando rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente del Consiglio comunale, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo, può convocare l'adunanza "*aperta*" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche in altri luoghi.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario. Alle sedute, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione e della città metropolitana, rappresentanti di altri comuni, organismi di partecipazione popolare, associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti di cui al comma due che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate. Il Presidente può far intervenire anche i singoli cittadini; gli interventi non possono avere una durata superiore a cinque minuti, salvo deroga consentita dal Presidente del Consiglio.
4. Durante le adunanze "*aperte*" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale.

Art. 31 - Ordine della discussione

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare nel settore del proprio gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente del Consiglio. Il Sindaco prende posto al tavolo della presidenza, a fianco del Presidente.
2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al Presidente.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Devono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri che comportano la mancata comprensione dell'intervento del Consigliere iscritto a parlare. Ove esse avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.
8. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere compostamente valutazioni critiche, rilievi e censure su argomenti relativi all'attività politico-amministrativa.
9. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.

Art. 32 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio è obbligato a rimanere nel settore a questo riservato, mantenendo un comportamento corretto e astenendosi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente del Consiglio, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Locale presente in aula durante le adunanze ed alle dirette dipendenze del Presidente. La presenza, durante le sedute, del personale della polizia locale viene richiesta dal Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, con il dovuto anticipo prima della convocazione, ove sia ritenuto necessario.

4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona l'Aula e dichiara sospesa la seduta fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei Capi gruppo, la dichiara definitivamente sciolta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 33 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente del Consiglio, di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco, degli Assessori, o di uno o più Consiglieri, può invitare in adunanza i Responsabili d'Area perché relazionino in ordine ad una materia di loro competenza o informino il consesso di quanto risulti necessario alla successiva decisione e per rispondere ad eventuali quesiti nel corso del dibattito.

2. Possono essere altresì invitati consulenti, esperti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti per rispondere ad eventuali quesiti nel corso del dibattito.

Durante gli interventi la seduta non viene sospesa e si prosegue nella verbalizzazione.

Art. 34 – Riprese audiovisive del Consiglio comunale

1. Allo scopo di favorire la massima partecipazione all'attività politico – amministrativa, le sedute pubbliche del Consiglio comunale sono riprese e diffuse in tempo reale sul sito istituzionale del Comune. All'inizio dell'adunanza il Presidente del Consiglio ne dà adeguata informazione ai consiglieri e al pubblico.

Quando vengono trattati casi particolari, di cui all'art. 29 del presente regolamento, viene interrotta la videoripresa della seduta.

2. Viene garantita l'osservanza di una particolare cautela per i dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di necessità, di pertinenza e non eccedenza dei dati raccolti. Detti principi comportano, dunque, che tali dati potranno essere diffusi nei soli limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale.

3. Non si diffonderanno dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone.

4. Per quanto non espressamente indicato si si riporta integralmente al Regolamento comunale per le riprese audiovisive delle sedute del Consiglio comunale e la loro diffusione approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 13 marzo 2013.

CAPO VIII

ORDINE DEI LAVORI

Art. 35 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale, concluso il Question Time e le comunicazioni del Presidente, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta del Sindaco o di un Consigliere previa votazione a maggioranza, in forma palese, dell'organo consiliare.

2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, ad eccezione delle mozioni di carattere d'urgenza di cui all'art. 12.

3. Se, nel corso della seduta, sopravvengano fatti di particolare importanza o gravità estranei agli argomenti all'ordine del giorno, è facoltà del Presidente del Consiglio e del Sindaco comunicarli all'adunanza.

Art. 36– Discussione - norme generali

1. I punti all'ordine del giorno saranno relazionati dal Sindaco o dagli Assessori competenti per materia e governati negli interventi dal Presidente del Consiglio.

2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente del Consiglio cede la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire nel rispetto dell'ordine cronologico.
3. Se nessuno chiede la parola successivamente all'invito del Presidente del Consiglio alla discussione, la proposta viene messa in votazione.
4. Durante la discussione del medesimo argomento ciascun Capogruppo o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo, ha facoltà di intervenire per due volte. La prima per non più di dieci minuti e la seconda volta per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.
5. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno.
6. Il relatore, al termine degli interventi, replica in forma concisa, nel tempo di dieci minuti.
7. Il Presidente, dopo che sull'argomento sono intervenuti tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore e le eventuali contro repliche, dichiara chiusa la discussione.
8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione del voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a tre minuti.
9. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. Gli interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
10. I termini temporali previsti dai commi precedenti possono essere fissati in modo più ampio su accordo preso tra i Capigruppo e in caso di trattazione di argomenti particolari (Bilancio, PGT). Il Presidente ne dà avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.
11. Qualora nel corso della discussione uno o più consiglieri vengano fatti oggetto di attacchi o critiche personali, essi avranno diritto di chiedere di poter intervenire brevemente in replica ed a loro personale difesa, immediatamente dopo l'intervento in corso, scavalcando ogni precedenza o priorità di intervento di altri consiglieri o relatori.

Art. 37 – Questione pregiudiziale o sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente (o uno solo dei proponenti nel caso la proposta sia stata presentata da più Consiglieri), un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre tre minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 38- Termine dell'adunanza

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.

CAPO IX

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

IL VERBALE

Art. 39 - La partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il parere di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, in attuazione dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

Art. 40 - Il verbale dell'adunanza

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.
2. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale delle discussioni, il testo integrale delle deliberazioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
3. Tutte le operazioni si svolgono sotto la responsabilità del Segretario Comunale.
4. Di ogni seduta pubblica del Consiglio è effettuata una registrazione elettronica che viene trascritta e videoregistrata integralmente, secondo il dispositivo dell'art. 34 del presente regolamento.
5. I file delle trascrizioni e la registrazione audio/video, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente in apposita sezione e conservati presso la Segreteria Generale.
6. In caso di mal funzionamento dell'impianto di registrazione, la seduta del Consiglio è da ritenersi valida a tutti gli effetti-
7. In caso di seduta segreta la trascrizione sarà secretata presso l'ufficio Segreteria Generale e non accessibile al pubblico.

CAPO X

LE DELIBERAZIONI

Art. 41 - Forma e contenuti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale devono essere motivate e contenere tutti gli elementi essenziali e necessari che le rendono valide ed efficaci.
2. Su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del settore interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile del settore finanziario. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

3. Il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, è sottoposto a votazione con la sola lettura del testo deliberato.
4. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il Segretario Comunale per quanto di competenza. Successivamente il testo emendato viene letto al Consiglio prima della votazione, unitamente al parere espresso dal Segretario.
5. Le deliberazioni vengono dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
6. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 42 - Modalità di voto

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui l'Assemblea debba esprimere l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
3. Per ogni questione sottoposta all'Adunanza le votazioni si svolgono nel seguente ordine:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano secondo il seguente ordine: prima gli emendamenti soppressivi, poi gli emendamenti modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi;
 - c) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
4. Ogni proposta di deliberazione viene votata distintamente e separatamente dalle altre.
5. Fino alla proclamazione dei risultati, nessun Consigliere può intervenire durante la votazione, se non per brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, relativi alle modalità della votazione.

Art. 43 - Votazione per articoli

1. Qualora la proposta di deliberazione sia redatta in un testo suddiviso in articoli, è facoltà di ciascun Consigliere richiedere al Presidente che il consesso proceda alla votazione separatamente articolo per articolo ed unitariamente sul provvedimento finale.
2. La richiesta è messa ai voti ed è accolta con il voto favorevole della maggioranza semplice dei Consiglieri presenti.

Art. 44 - Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
3. Verificato l'esito della votazione, con la collaborazione del Segretario Comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. Immediatamente dopo la prima votazione, è facoltà di ciascun Consigliere richiedere una successiva votazione del punto all'ordine del giorno, a riprova di quella precedente purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. Il risultato della votazione in forma palese emerge chiaramente nella deliberazione, con i nomi dei Consiglieri favorevoli, contrari o che si sono astenuti sulla questione loro proposta.

Art. 45 - Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza del Segretario stesso.
3. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 46 - Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
3. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominati debba esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, risultando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
4. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
5. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
6. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario Comunale, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica all'Assemblea il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
7. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
8. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
9. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale, nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza di n. 2 Consiglieri con funzioni di scrutatori, di cui uno facente parte della maggioranza e uno facente parte della minoranza.

Art. 47 - Esito delle votazioni

1. Salvi i casi nei quali la legge o lo statuto richiedono "*quorum*" particolari per l'approvazione delle proposte, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero dei votanti. Non viene computato tra i votanti il consigliere che dichiara di non partecipare al voto e si allontana dalla propria postazione.
3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata e non può essere rimessa in votazione nella medesima seduta. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

CAPO XI

PROCEDIMENTI PARTICOLARI

Art. 48 – Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e va presentata all'Ufficio del Presidente del Consiglio, secondo il disposto dell'art. 52 TUEL.
2. Il Presidente, qualora la mozione non sia conforme alle prescrizioni di legge, la dichiara irricevibile con atto motivato da comunicarsi al primo dei firmatari; ove ricevibile, il Presidente ne trasmette subito copia al Sindaco, a tutti i consiglieri ed al Prefetto e provvede alla convocazione del Consiglio Comunale.
3. La seduta consiliare per la trattazione della mozione di sfiducia deve tenersi non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione; in tale seduta il Consiglio non può trattare altri argomenti, salvo i casi di eccezionale urgenza e gravità, che vanno trattati per primi.
4. Se la mozione viene approvata, con votazione effettuata per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica e si procede allo scioglimento del Consiglio ai sensi di legge.
5. Il Segretario informa il Prefetto dell'avvenuta approvazione della mozione di sfiducia.

Art. 49 – Surrogazione e supplenza dei Consiglieri

1. Qualora durante il quinquennio un seggio rimanga vacante per qualsiasi causa, il Consiglio Comunale provvede ad attribuirlo al candidato che nella medesima lista del consigliere cessato dalla carica segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. La deliberazione di convalida di cui al comma 1 è immediatamente eseguibile ed il consigliere subentrante, se presente in aula, viene subito ammesso a partecipare ai lavori consiliari.
3. Ove la vacanza del seggio sia stata determinata dalle dimissioni di un consigliere, la seduta consiliare per la relativa surroga deve tenersi entro e non oltre venti giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse.
4. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui il Consiglio debba provvedere alla temporanea sostituzione di un consigliere sospeso dalla carica.

CAPO XII

NORME FINALI

Art. 50 – Abrogazione di norme - Esecutività

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni recate dal “Regolamento del Consiglio Comunale” approvato con deliberazioni consiliari n. 123/1988, n. 80/2000 e n. 44/2010; con la stessa decorrenza le corrispondenti deliberazioni si intendono ad ogni effetto revocate.

Il presente regolamento, che sostituisce ed annulla tutti i precedenti regolamenti del consiglio comunale, entrerà in vigore subito dopo la sua esecutività.

Art. 51 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio allo Statuto comunale nonché alle restanti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili.

Art. 52 – Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata a cura dell'Ufficio Segreteria a tutti i Consiglieri Comunali attualmente in carica e ai Consiglieri neo eletti, dopo la loro proclamazione a seguito elezioni.
2. Copia del regolamento è depositata, durante le riunioni, nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, a disposizione dei Consiglieri.
3. Il Presidente del Consiglio dispone, inoltre, l'invio di copia del regolamento agli Organismi di partecipazione popolare, al Collegio dei Revisori dei Conti, agli Enti, aziende, istituzioni.
4. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Art. 53 – Svolgimento delle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari in modalità telematica

Per l'applicazione di tale articolo si rimanda alle norme regolamentari in materia, allegate quali parti integranti e sostanziali del Regolamento del Consiglio comunale, approvate con deliberazione di C.C. n. 29 del 20 aprile 2022.